**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**
**tra i Comuni di Velletri - Lariano e la Velletri Servizi S.p.a –Volsca Ambiente eServizi S.p.a**
**Sede Comune Capofila: Piazza Cesare Ottaviano Augusto n.1 00049 Velletri (Rm)**
**Tel 0696158244 E-mail PEC ufficio.gare@pec.comune.velletri.rm.it**

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 E S.M.I PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EMERGENZA ABITATIVA INDIRIZZATA A SOGGETTI DISAGIATI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE ANNI - 2021 -2022.

**CIG 854919393D**

**INDICE**


| | |
|---|---|
| ART. 1 | OGGETTO DELL'APPALTO |
| ART. 2 | DURATA DELL'APPALTO |
| ART. 3 | IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE APPALTO |
| ART. 4 | MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE |
| ART. 5 | FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO |
| ART. 6 | SOGGETTI BENEFICIARI DEL SERVIZIO |
| ART. 7 | CARATTERISTICHE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO |
| ART. 8 | DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO E LA TUTELA DEL PERSONALE |
| ART. 9 | SEDE OPERATIVA |
| ART. 10 | OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA |
| ART. 11 | ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE |
| ART. 12 | ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E COPERTURE ASSICURATIVE |
| ART. 13 | CONTROLLI E VERIFICHE |
| ART. 14 | INADEMPIENZE – PENALITA' |
| ART. 15 | PAGAMENTI |
| ART. 16 | FALLIMENTO |
| ART. 17 | SUBAPPALTO |
| ART. 18 | CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA |
| ART. 19 | TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI |
| ART. 20 | PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI |
| ART. 21 | OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA |
| ART. 22 | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO |
| ART. 23 | SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO |
| ART. 24 | SPESE PER LA PUBBLICAZIONE |
| ART. 25 | FORO COMPETENTE |
| ART. 26 | NORMA DI RINVIO |
| ART. 27 | DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE |

**ENTE APPALTANTE**

Comune di Velletri - P.zza Cesare Ottaviano Augusto – 00049 Velletri (RM).

Settore II Servizi alla Persona tel 0696101218-209, sito internet www.comune.velletri.rm.it, PEC: ufficio.casa@pec.comune.velletri.rm.it

## ART. 1
## OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di emergenza abitativa che si rivolge a famiglie e singoli residenti nel Comune di Velletri per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022.

I concorrenti partecipanti dovranno attenersi a quanto stabilito dalle disposizioni definite con Regolamento Comunale per l'Emergenza Abitativa: elaborare e realizzare un progetto di politiche abitative, affinché nuclei familiari e singoli possano disporre di una gamma di interventi per affrontare l'emergenza abitativa, sopratutto nelle situazioni di sfratto esecutivo e di messa all'asta giudiziaria dell'abitazione. Devono essere considerate, altresì, le persone senza tetto residenti nel Comune di Velletri e previsti percorsi ad hoc per il disagio abitativo.

Attualmente sono stati presi in locazione numero quattordici alloggi per famiglie disagiate, l'impresa aggiudicataria dovrà garantire la prosecuzione del servizio reso al termine dell'appalto (31/12/2020), assicurando ai quattordici nuclei beneficiari idonei alloggi.

E' fatto obbligo alla Impresa aggiudicataria di accettare integralmente il presente capitolato.

## ART. 2
## DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'Appalto è fissata in anni **due** con presumibile inizio a decorrere dal **01.01.2021 al 31.12.2022**. L'affidatario, successivamente all'aggiudicazione, dovrà dare inizio all'espletamento del servizio, a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio Casa, anche nelle more della stipula del contratto. Ai sensi del dettato dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016, la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

La durata del contratto potrà essere prorogata, nel rispetto dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una procedura per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto aggiudicato agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione. Resta inteso, che è facolta del Comune di Velletri non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la predetta proroga.

## ART. 3
## IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE APPALTO

L'importo complessivo presunto del servizio a base di gara **è quello indicato nel disciplinare di gara,** cui si rinvia.

## ART. 4

**MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Il Comune di Velletri, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione e di libera concorrenza tra i privati, affida la gestione del servizio di cui al presente Capitolato secondo termini e modalità definiti nel disciplinare di gara, atto approvato contestualmente al presente capitolato speciale con determinazione dirigenziale.

## Art. 5
## FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Premessa

L'amministrazione comunale vuole realizzare un progetto di aiuto e sostegno in favore di persone e nuclei familiari motivato dal diffuso disagio abitativo che caratterizza il territorio del Comune di Velletri, determinato dalla onerosità dell'offerta di alloggi in locazione ed ulteriormente aggravato dall'attuale situazione economica che ha causato l'impoverimento di ampie fasce della popolazione del ceto c.d. "medio". Tale scelta è motivata anche dalla consapevolezza che i tradizionali strumenti di politica abitativa, quali l'assegnazione di alloggi E.R.P. sono caratterizzati da staticità e consentono di intercettare solo alcune tipologie di soggetti con disagio abitativo.

Il Comune di Velletri, nell'ottica di dare una concreta risposta alle problematiche connesse all'emergenza abitativa, intende acquisire proposte relative alla disponibilità di servizi di accoglienza e sostegno a favore di persone o nuclei familiari residenti, in situazione di sfratto esecutivo o in grave situazione di emergenza abitativa, riconosciuta dai Servizi Sociali attraverso la presa in locazione di appartamenti di uno o più vani, dotati di servizi igienici, di cucina ed ubicati sul territorio comunale, arredati o non ed attraverso la presa in carico del nucleo familiare nella ricerca di situazioni di autonomia alloggiativa.

Sarà cura del singolo o nucleo familiare assegnatario comunicare preventivamente alla ditta aggiudicataria l'intenzione di portare a proprie cure e spese eventuale mobilio nell'alloggio destinato all'emergenza abitativa. Similmente, al termine del periodo di permanenza, l'assegnatario dovrà provvedere a proprie cure e spese allo sgombero dell'alloggio e riconsegnarlo nel medesimo stato di fatto iniziale.

Il progetto predisposto dal Servizio sociale del Comune indicherà i tempi di permanenza all'interno dell'immobile. In ogni caso la permanenza non dovrà superare i dodici mesi, prorogabili per altri dodici solo se l'ospite collabora fattivamente nel superamento delle sue difficoltà e nel pagamento del contributo previsto nel progetto individuale, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 92 dell'11.12.2015. Tale contributo dovrà essere versato dall'utente alla Ditta entro i primi cinque giorni del mese. Tale contributo verrà detratto dalle somme dovute dal Comune alla ditta per l'esecuzione del servizio in parola. Gli inserimenti dovranno essere concordati con i Servizi Sociali del Comune di Velletri.

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare con i nuclei familiari individuati, appositi contratti di sublocazione temporanei, in base alle tempistiche stabilite nel progetto individuale elaborato dal Servizio sociale comunale. La Ditta dovrà invece stipulare con il proprietario dell'immobile apposito contratto di locazione, la cui copia dovrà essere prodotta al Servizio Casa comunale prima della consegna dell'immobile ai nuclei familiari. I contratti per la fornitura individuale delle utenze dovranno essere intestati ai nuclei familiari assegnatari dell'immobile. La ditta dovrà farsi carico di procedere all'avvio e proseguimento delle azioni esecutive per il recupero dell'immobile, a conclusione del progetto individuale, previa comunicazione da parte del servizio sociale comunale, da effettuarsi almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del progetto.

La ditta aggiudicataria si impegna ad avviare il servizio di emergenza abitativa entro il 01.01.2021.

E' inteso che tutti gli oneri derivanti dalla presa in locazione degli immobili, nonché le eventuali procedure esecutive di sfratto degli stessi, e tutti i servizi indicati all'art. 1 punto 2 sono a carico della ditta aggiudicataria.

**E' obbligatorio il sopralluogo dello spazio destinato ad alloggio per l'emergenza abitativa da parte del servizio sociale del Comune.**

## ART. 6
## SOGGETTI BENEFICIARI DEL SERVIZIO

Il servizio di emergenza abitativa è rivolto a persone fragili, che, per la situazione contingente e/o per la storia personale, presentano una situazione di emarginazione per la quale la casa può rappresentare concretamente il "luogo" di avvio di un percorso di autonomia nonchè a nuclei familiari, anche monogenitoriali, con o senza figli, che necessitano di soluzioni abitative a basso costo per avere spazio e tempo di riorganizzarsi, sia a livello educativo che economico.
I soggetti da inserire nel progetto sono indicati dall'Ufficio Casa, in base ad una graduatoria ai sensi del Regolamento per la gestione die servizi di emergenza abitativa.

## ART. 7
## CARATTERISTICHE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a gestire il servizio di cui al presente Capitolato, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e del Regolamento Comunale per l'emergenza abitativa vigente.
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'affidatario può garantire anche la disponibilità di volontari, nel rispetto delle normative sulla *privacy*, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui al presente Capitolato.
La ditta aggiudicataria dovrà individuare un referente organizzativo che deve organizzare, coordinare, monitorare e verificare le attività, alla definizione dei programmi, d'intesa con il Comune e sulla base delle indicazioni operative da esso ricevute. Il nominativo dovrà essere fornito dalla stazione appaltante entro dieci giorni dall'aggiudicazione dell'appalto. Ogni variazione dovrà essere comunicata, a cura della ditta aggiudicataria, entro e non oltre sette giorni.
La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere, con cadenza mensile, alla stazione appaltante una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio. Tale relazione, che dovrà essere trasmessa al Dirigente del servizio e al RUP, dovrà essere presentata al Servizio Casa Comunale entro cinque giorni lavorativi del mese successivo.
La ditta aggiudicataria si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti gli utenti fruitori del servizio. Deve essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati personali e del disposto di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa italiana di armonizzazione.
Alla scadenza del presente appalto, tutti i dati relativi agli utenti dovranno essere trasferiti dalla Ditta al Comune di Velletri, titolare dei dati.
Le prestazioni da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con la stazione appaltante, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di affidamento della gestione del servizio; resta escluso, infatti, ogni rapporto giuridico ed amministrativo diretto tra l'Amministrazione comunale ed il personale impiegato della Ditta aggiudicataria per lo svolgimento del servizio.
La ditta aggiudicataria dovrà assumere ogni responsabilità civile e penale che discenda ai sensi di legge, dall'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o ogni altro evento pregiudizievole che dovesse accadere agli utenti o a terzi o alle loro cose, in occasione dell'esecuzione del servizio, da qualsiasi causa determinati. La ditta aggiudicataria assume a proprio carico l'onere di manlevare

l'Amministrazione comunale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per tali accadimenti. Il Comune è inoltre esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria, per qualsiasi causa in dipendenza del servizio prestato. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà stipulare, a proprie spese, una specifica polizza assicurativa, nelle modalità e nell'importo indicate nei successivi articoli.

## ART. 8
## DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO E LA TUTELA DEL PERSONALE

La ditta, in caso di assunzione di personale per lo svolgimento dell'appalto, dovrà osservare nei riguardi del personale in servizio le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dalle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dei lavoratori in regime di cambio di appalto sia per la parte normativa che economica.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto ed all'applicazione delle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardanti il costo orario del lavoro per gli operatori impiegati nel servizio. Inoltre dovrà essere in regola, ove dovuto, con la legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili.

A richiesta dell'Amministrazione comunale, in qualsiasi momento, l'I.A. dovrà fornire tutta la relativa documentazione necessaria al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, questo Ente interdirà la partecipazione di detta Ditta a nuove gare per un periodo di 4 anni.

L'I.A. ed il suo personale dovranno uniformarsi a tutte le norme e disposizioni di servizio comunque emanate dal Comune di Velletri, non incompatibili con il presente capitolato.

## ART. 9
## SEDE OPERATIVA

Al fine di supportare logisticamente le funzioni di cui al capitolato ed in particolare quelle relative ai momenti di gestione e coordinamento del personale addetto al servizio, dovrà essere attivata una sede operativa per la attività di gestione amministrativa e di coordinamento del Servizio nel territorio del Comune di Velletri entro **e non oltre i 45 giorni** dalla data affidamento del Servizio.
Ogni sede, adeguatamente arredata e attrezzata, dovrà essere dotata di:

- recapito telefonico
- computer dotato di hardware, software e supporti tecnici che si rendono necessari per la realizzazione delle attività del servizio
- fotocopiatrice.

La I.A. si impegna a comunicare entro e non oltre 45 giorni dalla data di affidamento del servizio l'indirizzo della sede operativa nel territorio di Velletri, il numero del telefono in dotazione presso la stessa.
E' inteso che gli oneri di conduzione della sede operativa quali affitto, utenze, spese condominiali, pulizia ed ogni altra provvidenza sono a carico dell'affidatario e compresi nell'offerta economica formulata in sede di gara.

## ART. 10
## OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'Impresa Aggiudicataria è tenuta a gestire il servizio di cui al presente Capitolato, garantendo l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Comunale.

Sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto.

L'Impresa Aggiudicataria è obbligata a farsi carico di tutte le responsabilità ed incombenze inerenti alla gestione del servizio.

L'impresa Aggiudicataria ha l'obbligo di:

- porre in essere tutto quanto previsto per la realizzazione del servizio nel rispetto di quanto indicato nel capitolato e nel disciplinare di gara. La I.A. è vincolata altresì a tutto quanto offerto in sede di gara quale elemento migliorativo del progetto, con riguardo alle prestazioni offerte a titolo gratuito e che sono state valutate positivamente dalla commissione giudicatrice di gara, che verranno incluse negli obblighi sanciti nel contratto;

- garantire il pieno rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e della normativa italiana di armonizzazione, nonchè del disposto del Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;

- comunicare il nominativo del responsabile per il trattamento dei dati sensibili in esecuzione del D.lgs 163/2013 e smi in particolare rispetto a quanto previsto dal nuovo regolamento UE in materia di protezione dei dati personali 679/2016 (GDPR);

- garantire il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che si intende impiegare, così come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del D. Lgs n. 39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile

- stipulare con compagnia assicurativa regolare contratto per la copertura di rischi per responsabilità civile;

- garantire l'osservanza ed applicazione di tutte le disposizioni normative vigenti relative alle assicurazioni obbligatorie, previdenziali ed assistenziali nonchè di tutte le norme antinfortunistiche per la tutela degli addetti al servizio di cui al presente capitolato, obbligandosi a rispettare tutti gli obblighi e le norme in materia di salute, sicurezza e protezione nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e tutti gli adempimenti di legge previsti, nei riguardi dei propri dipendenti impegnati nel servizio;

- vigilare che siano osservate, da parte del proprio personale, tutte le norme antinfortunistiche in conformità alle prescrizioni di legge;

- garantire l'applicazione integrale dei vigenti contratti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze, nel rispetto delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza, e degli accordi sindacali integrativi vigenti, garantendo gli stessi livelli retributivi, obbligandosi, pertanto, ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria in essere, nonchè le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria; l'Impresa aggiudicataria, al riguardo, si obbliga a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione;

- assumere l'onere di ogni responsabilità civile e penale che discenda ai sensi di legge, dall'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, sollevando pertanto il Comune di Velletri da ogni responsabilità di qualsivoglia natura per eventuali danni, infortuni o ogni altro evento pregiudizievole che potranno essere causati agli utenti, a terzi o a cose per effetto dell'esercizio della gestione del servizio. In tal caso l'Impresa aggiudicataria risponderà in proprio per tutte le pretese di terzi. L'Impresa aggiudicataria assume a proprio carico l'onere di manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per tali accadimenti. Il Comune è inoltre esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere al personale dell'Impresa aggiudicataria impegnato nel servizio, per qualsiasi causa in dipendenza del servizio prestato. Pertanto, l'Impresa Aggiudicataria dovrà stipulare, a proprie spese, una specifica polizza assicurativa, nelle modalità e nell'importo indicato al successivo art. 14 del presente capitolato.

Per l'espletamento del servizio, l'Impresa Aggiudicataria ha l'obbligo, inoltre, di:

- impiegare nella gestione del servizio personale in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria e psico-fisica richiesta dalla legge, oltre che essere corrispondente ai requisiti di professionalità richiesti;

- garantire la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti che usufruiscono del servizio;

- coordinarsi con il personale tecnico del Comune di Velletri;

- trasmettere mensilmente una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio e una relazione finale sull'andamento complessivo del servizio per la valutazione della qualità dell'intervento e dei risultati conseguiti;

- garantire la formazione obbligatoria del personale in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori, da svolgersi nell'arco temporale di affidamento del servizio. La formazione dovrà avere luogo fuori dell'orario di servizio. L'Impresa Aggiudicataria è tenuta a trasmettere al Comune attestazione dell'effettivo svolgimento del/i relativi moduli formativi, indicante l'elenco dei temi trattati, le ore di svolgimento e le presenze di ciascun operatore partecipante.

**I costi per le attività di <u>formazione</u> dovranno essere a carico dell'Impresa Aggiudicataria e inclusi nel prezzo complessivo offerto.**

Tutti gli obblighi sopra indicati vincolano l'Impresa Aggiudicataria per tutto il periodo di validità del contratto.

## ART. 11

## ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Comune di Velletri svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico e amministrativo nelle varie fasi di attuazione del servizio; pertanto, ha la supervisione delle attività svolte e dei relativi risultati, fermo restando che la Ditta aggiudicataria è la sola responsabile dell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.

Al Comune di Velletri, attraverso proprio personale, è assegnata la titolarità del servizio, la vigilanza ed il controllo sulla corretta esecuzione dello stesso ed, in particolare verifica l'andamento delle prestazioni e la qualità del servizio nel rispetto delle normative, dei regolamenti comunali e delle disposizioni amministrative vigenti.

Fanno capo altresì le funzioni di valutazione sull'andamento del servizio, la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza dei servizi svolti dall'aggiudicatario; la verifica periodica degli interventi; la formulazione di nuove proposte ed ogni altro intervento ritenuto necessario a garantire l'efficacia del servizio.

Sul servizio svolto dall'Aggiudicatario, sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso del servizio in ordine alla gestione amministrativa e tecnica;
- ad ogni ulteriore adempimento di cui agli articoli precedenti e successivi.

Il Committente si riserva la facoltà di eseguire, nel corso dello svolgimento del servizio, controlli e verifiche di qualsiasi genere, nel rispetto delle normative vigenti.

## ART. 12

## ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E COPERTURE ASSICURATIVE

Come previsto dall'art. 35 comma 18 del del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione pari al 20% che verrà corrisposta all'I.A. entro 15 gg dall'effettivo inizio del servizio.
L'erogazione dell'anticipazione, pari al 20 percento del valore del contratto, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale, applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono-programma del servizio.
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
La I.A. sarà sempre responsabile e risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose di qualunque natura e per qualsiasi motivo, comunque accertati, provocati nell'esecuzione del servizio,

restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento e/o indennizzo, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Velletri.

A garanzia della buona esecuzione del servizio e a copertura dei danni eventualmente occorsi a persone e/o a cose, la Ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare una polizza assicurativa sottoscritta con primarie compagnie di assicurazione a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) anche con dolo e colpa grave e per gli infortuni del proprio personale nel corso dell'esecuzione del contratto (RCO) per un massimale di garanzia unico onnicomprensivo non inferiore a €. 1.000.000,00. La polizza dovrà avere durata non inferiore alla durata dell'intero appalto. Nel caso in cui tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune di Velletri od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della Impresa assicurata.

La polizza assicurativa, copia della quale dovrà essere presentata al Comune entro e non oltre la data della stipula del contratto, dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a favore del Comune di Velletri per l'esecuzione del servizio di "*Assistenza Educativa domiciliare rivolto ai minori e alle loro famiglie, residenti nel territorio distrettuale RM 6/5 (Velletri e Lariano)*" per il periodo di vigenza del contratto e che la società assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente al Comune di Velletri l'eventuale mancato pagamento del premio.

Sarà obbligo della I.A. adottare nell'esecuzione dei servizi tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori addetti, degli utenti e di chiunque altro e per non produrre danni a beni pubblici e privati.

Rimane espressamente convenuto che la I.A., in caso di infortunio, assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, dalle quali si intendono sollevati nella forma più completa l'Amministrazione e il suo personale e che resterà a carico della I.A. stessa il risarcimento dei danni.

## ART. 13
## CONTROLLI E VERIFICHE

Durante l'esecuzione del servizio, la stazione appaltante ha diritto di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Qualora le verifiche evidenzino carenze che, a giudizio dell'Ente, siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per l'intero servizio, la Ditta verrà informata per iscritto delle modifiche e degli interventi da eseguire, che andranno immediatamente effettuati senza onere aggiuntivo per l'appaltante. Se al contrario le carenze fossero gravi e irrimediabili, in quanto incidenti sul servizio in modo pregiudizievole, l'Ente si riserverà la facoltà di risolvere il contratto.

La stazione appaltante tramite il RUP, promuove il coordinamento e la cooperazione con la Ditta aggiudicataria e con le Istituzioni Scolastiche indicendo apposite riunioni.

La Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere, con cadenza mensile, alla stazione appaltante una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio, anche ai fini della liquidazione delle fatture. Tale relazione che dovrà essere trasmessa al Dirigente del Servizio, al RUP, dovrà essere presentata al Servizio Sociale Comunale entro e non oltre i cinque giorni lavorativi del mese successivo. Tale relazione avrà lo scopo di consentire la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti.

La Ditta Aggiudicataria, inoltre, dovrà trasmettere, al Dirigente del Servizio, al RUP, entro il 30 novembre una relazione conclusiva sull'andamento complessivo del servizio per la valutazione

della qualità dell'intervento e dei risultati conseguiti nel corso dell'anno.

Ciascuna relazione, oltre a fornire indicazioni sull'andamento tecnico del servizio per quella mensile e sull'andamento generale per quella finale, dovrà riportare lo stato di attuazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti in sede di gara che sono stati valutati positivamente dalla Commissione.

Il Comune di Velletri potrà esercitare in ogni momento e nel modo che riterrà più opportuno il controllo e la verifica dell'attività svolta.

Resta facoltà del Comune richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli e verifiche.

Qualora dal controllo e dalle verifiche prescritte, il servizio dovesse risultare non conforme a quello che la Ditta aggiudicataria è contrattualmente tenuta a rendere, dette inadempienze e/o disservizi, fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo art. 15 saranno contestate alla Ditta aggiudicataria con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare entro il termine massimo di 15 gg., le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso che la Ditta aggiudicataria non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% di quanto dovuto per la mensilità in corso al momento in cui si sono verificate dette inadempienze e/o disservizi.

Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, dopo espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% di quanto dovuto per la mensilità in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio.

L'accertamento e contestazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. nonché la immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. In tal caso l'appalto sarà aggiudicato alla seconda in graduatoria. L'Ente riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà, alla parte inadempiente, le maggiori spese sostenute.

## ART. 14
## INADEMPIENZE - PENALITA'

In caso di inadempimento a quanto disposto dal presente Capitolato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni e la facoltà di risolvere il contratto di cui al successivo art. 16 il Comune applica alla Ditta aggiudicataria le sanzioni pecuniarie di seguito descritte a titolo di penale, mediante deduzione dell'importo del pagamento delle fatture mensili ovvero mediante incameramento, anche parziale, della cauzione, nell'ammontare indicato:

- € 150,00 al giorno, per sospensione o mancata effettuazione del servizio affidato;
- € 150,00 per ciascun episodio contestato da applicarsi dopo il secondo richiamo scritto effettuato dal Comune alla Ditta aggiudicataria;
- € 150,00 per ciascuna circostanza contestata, per mancanza dei registri firma per il servizio di mensa sociale o grave inesattezze nella compilazione;
- € 250,00 per ciascun episodio contestato, per comportamento omissivo o inidoneo a consentire l'esercizio da parte del Comune del potere di controllo sul regolare adempimento delle prestazioni contrattuali;
- € 3.000,00 per mancata attuazione o attuazione parziale di una o più proposte migliorative valutate positivamente dalla Commissione di gara;

L'applicazione di ogni penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.
La Ditta aggiudicataria, nei 7 giorni dalla data di notifica dell'inadempienza potrà presentare le proprie controdeduzioni scritte e documentate.
Si procede al recupero delle penalità da parte dell'Ente appaltante mediante ritenuta diretta sul

corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento ovvero mediante escussioni di quota parte della cauzione definitiva.
L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all'Ente appaltante per le eventuali violazioni contrattuali verificatisi.

## ART. 15
## PAGAMENTI

Il pagamento del compenso dovuto per regolare esecuzione del servizio è subordinato alla formale stipula del contratto ed avverrà mensilmente entro 30 giorni dalla data di acquisizione al Protocollo dell'Ente di regolare fattura da parte della Ditta Aggiudicataria.

Il Comune procede al pagamento solo dopo aver accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Non si darà corso al pagamento di fatture o ricevute che non presentino la documentazione suindicata.

Al termine di ciascun mese pertanto, prima dell'inoltro della fattura o ricevuta, la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune di Velletri, ai fini della definizione dell'importo da corrispondere alla Ditta aggiudicataria ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, capoverso 4 il rendiconto mensile controllato e supervisionato dal coordinatore del servizio, che dovrà contenere l'importo del canone relativo all'immobile, nonché l'importo del contributo a carico del nucleo assegnatario, come previsto dal progetto redatto dai Servizi Sociali e gli importi delle spese documentate oggetto di rimborso da parte del Comune.

Il corrispettivo è onnicomprensivo di ogni onere previsto a carico della Ditta Aggiudicataria.

Con tale corrispettivo la Ditta aggiudicataria si intende soddisfatta per ogni sua spettanza nei confronti dell'Ente appaltante per il servizio di che trattasi e non ha quindi alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Dal pagamento del corrispettivo è detratto l'importo delle eventuali pene pecuniarie applicate alla Ditta e quant'altro dalla stessa dovuto.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora, nel periodo di riferimento, siano state formalmente contestate alla Ditta inadempienze nell'erogazione del servizio. In tal caso la liquidazione sarà effettuata dopo la notifica della comunicazione delle decisioni adottate dall'ente appaltante.

Il servizio di gestione in parola non potrà essere sospeso anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'eventuale violazione della suddetta disposizione autorizza la stazione appaltante ad applicare penali contrattuali, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto e di introito della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno.

## ART. 16
## FALLIMENTO

L'appalto si intende revocato nel caso di fallimento della Impresa aggiudicataria.

## ART. 17
## SUBAPPALTO

E' ammesso il sub appalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs . n. 50/2016.

L'eventuale sub appalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. Il contratto non potrà essere ceduto a terzi anche in caso di cessazione dell'attività da parte della Ditta Aggiudicataria o di fallimento della stessa.
**E' fatto, altresì, divieto di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto dal contratto, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.**

## ART. 18
## CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

**Cauzione provvisoria**
L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria resa ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la quale possono essere previste le riduzioni di cui al comma 7 del medesimo articolo, a cui si rinvia.

**Deposito Cauzionale Definitivo**
L'I. A., a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva verrà svincolata con l'osservanza e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia con atto del Dirigente responsabile previa verifica dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

## ART. 19
## TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti il servizio in oggetto, la Ditta Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

## ART. 20
## PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati di terzi ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, della normativa italiana di armonizzazione, nonché del disposto del Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
In particolare, la aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, impegnati nell'esecuzione del servizio, la massima riservatezza nei confronti delle informazioni di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del lavoro oggetto del presente Capitolato.
In particolare, la aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto, si impegna a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo

possesso o in possesso del personale impegnato nel servizio, nel corso dell'esecuzione del contratto. I dati personali devono essere, quindi, custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. A tale scopo, la aggiudicatario dovrà nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003, il cui nominativo deve essere comunicato in forma scritta alla Stazione Appaltante entro 15 gg dall'inizio del servizio, contestualmente a una dichiarazione sulle misure di sicurezza concretamente adottate con riferimento ai dati conservati sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.

## ART. 21
## OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

***A) - Disposizioni in materia di sicurezza***

È fatto obbligo alla Impresa Aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori; il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ai sensi del D.lgs.n.81/08 e ss. mm., tenendo fin da ora sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio.

L'aggiudicatario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di idonei dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

***B) - Referenti della sicurezza***

L'aggiudicatario. deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'avvio del servizio, il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

***C) - Imposizione del rispetto delle norme e dei regolamenti***

L'aggiudicatario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto .

L'aggiudicatario è tenuta a provvedere alla informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro, Pronto Soccorso e gestione delle emergenze.
Si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività.

Le violazioni delle succitate disposizioni comportano l'applicazione, in capo al responsabile delle stesse, delle sanzioni previste dagli artt. 55,56,57,58,59 del D.Lgs 81/08.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 81/2008, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dall'Ente Appaltante o ad essa segnalata dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'Impresa Aggiudicataria e, se del caso, anche agli organi di vigilanza suddetti, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti fino alla definizione degli obblighi previsti dall'attuale normativa in materia contributiva e di sicurezza.

E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative.

Con riferimento allo stato emergenziale contingente legato alla diffusione del contagio da Covid- 19, si raccomanda l'applicazione di quanto di seguito indicato:

- l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici dei dipendenti, ai sensi del D.Lgs 81/2008 sulle procedure anti-Covid19,
- la prevenzione sul personale del servizio e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali.

Inoltre, ogni attività dovrà essere predisposta in osservanza di quanto indicato da eventuali disposizioni a livello nazionale e regionale che dovessero essere emanate durante tutto il periodo dell'appalto.

## ART. 22
## RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di recidiva inadempienza e comunque dopo tre contestazioni di addebito per la stessa inadempienza, fatto salvo quanto già prescritto all'art. 16 del presente Capitolato, il Comune di Velletri ha facoltà insindacabile di revocare l'appalto del servizio, mediante contestazione scritta, con preavviso di almeno 30 giorni da valere quale disdetta a tutti gli effetti di legge.
La risoluzione del contratto può essere disposta dall'Amministrazione Comunale anche nelle ipotesi sotto elencate:

1. inadempimento degli obblighi contrattuali;
2. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato o delle disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale inerenti al Servizio appaltato;
3. mancato pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
4. mancata osservazione degli obblighi stabiliti dai vigenti contratti collettivi di categoria;
5. in caso di reiterata (superiore a tre volte) violazione delle prescrizioni relative alla riservatezza;
6. decadenza dal possesso di uno dei requisiti richiesti dall'Amministrazione per la partecipazione alla gara in oggetto;
7. ogni altra causa incompatibile e/o difforme dagli obiettivi contrattuali.

Il contratto si risolve automaticamente in caso di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di cessazione della Impresa a.A..
Resta ferma l'applicabilità di tutta la normativa vigente in tema di inadempienze contrattuali.

In tutti i casi la risoluzione del contratto verrà comunicata tramite Pec.

È fatta salva l'azione di risarcimento degli eventuali danni derivati dalle inadempienze.

Alla Impresa Aggiudicataria dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio e comunque per un tempo non superiore alla durata dell'originario affidamento, attribuendone gli eventuali maggiori costi, rispetto ai corrispettivi del servizio convenuti con il presente capitolato, alla I.A.

Costituiscono causa espressa di risoluzione anticipata tutte le condizioni previste dall'art.108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. a cui si rinvia.

**Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa, nonché sulla cauzione, senza**

**bisogno di diffide o formalità di sorta.**

## ART. 23
## SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le spese relative al contratto di appalto (registro, bolli, quietanze, diritti di segreteria ecc.) sono a carico della impresa aggiudicataria.

## ART. 24
## SPESE PER LA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012, c.d. "crescita-bis" convertito nella L. 221/2012, la Impresa Aggiudicataria è tenuta a rimborsare entro il termine di 60 gg dall'aggiudicazione definitiva, il costo sostenuto per la pubblicazione dell'estratto di bando ex artt. 66 e 122 del D.Lgs. 163/2006.

## ART. 25
## FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia si elegge quale Foro competente il Foro di Velletri.

## ART. 26
## NORMA DI RINVIO

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato d'Appalto e negli atti da questo richiamati.
Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato si applicano, ove compatibili, le norme e disposizioni in materia di appalti di pubblici servizi, le norme del Codice Civile, il testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000, ogni altra disposizione normativa in materia.

## ART. 27
## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) non viene elaborato dall'Amministrazione Comunale in quanto non vengono ravvisati rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, trattandosi di attività prestata al domicilio dei minori, per le quali non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI.
Il DUVRI non è applicabile per le attività svolte dall'Appaltatore presso le abitazioni private, gli ambienti in cui si svolge il servizio di educativa domiciliare, non sono conformabili alla normativa specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), né è pensabile che possano essere adeguate alla stessa in quanto "strutture private".

## ART. 28

## RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Carol Domenica Bonomo, - Settore II Ufficio Casa - Comune di Velletri, P.zza C. Ottaviano Augusto n. 1– 00049 Velletri.
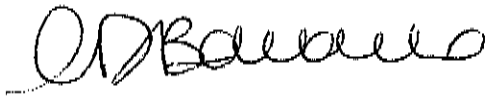
**Il Responsabile del Procedimento**
***dott.ssa Carol Domenica Bonomo***